



**REPUBBLICA ITALIANA**  
***IN NOME DEL POPOLO ITALIANO***

**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Terza Sezione Civile**

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 37777 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza del 26 aprile 2016 e vertente

TRA

**BANCA POPOLARE DI MILANO soc. coop. a r.l.**, con sede legale in Milano, alla Piazza F. Meda n. 4 (C.F. e P. IVA 00715120150), in persona dei procuratori speciali Dott. Massimiliano Lovati e Susanna Boggio, muniti dei poteri in virtù di procura conferita con atto per Notar Genghini del 26.11.2014 (rep. 80887; racc. 14363), elettivamente domiciliata in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 269, presso lo studio dell'Avv. Romano Vaccarella che, con gli Avv.ti Giorgio De Nova e Davide Contini, la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.

*Attrice*

E

**ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI**, con sede in Roma, alla Via Piemonte n. 39/a (C.F. 97045640154), in persona del legale



rappresentante p.t., Avv. Alessandro Mostaccio, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Tommaso Campanella n. 41, presso lo studio dell'Avv. Laila Perciballi che, con gli Avv.ti Paolo Fiorio e Marco Gagliardi del Foro di Torino, la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

*Convenuta*

#### CONCLUSIONI.

per la **Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l.**: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, *i*) accertare e dichiarare che le clausole contrattuali che prevedono che, alla chiusura periodica del conto, vengono portati in conto gli interessi, e che il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi nei contratti con i consumatori “Conto Contante”, “Conto Corrente Ordinario Consumatore”, “Conto in euro per non residenti consumatori”, “Conto Millennium”, “Flexiconto”, “Conto New Welcome”, “Primo assoluto”, “Rossonero per sempre”, “Conto you do”, allo stato della normativa vigente ed operante alla data dell’atto introduttivo del presente giudizio e alla luce dell’art. 120 TUB, come modificato dall’art. 17 *bis* del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella Legge 8 aprile 2016, n. 49, sono valide ed efficaci e non vessatorie ex art. 33 ss. del Codice del Consumo. *ii*) Accertare e dichiarare che l’applicazione delle clausole di cui sub *i*), sinché la normativa vigente ed operante alla data dell’atto introduttivo del presente giudizio non sarà modificata o integrata dalla prevista Delibera del CICR, ed alla luce dell’art. 120 TUB come modificato dall’art. 17 *bis* del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 convertito nella Legge 8 aprile 2016, n. 49, non costituisce violazione dei diritti fondamentali dei consumatori di cui all’art. 2 del Codice del Consumo, né violazione degli interessi collettivi dei consumatori di cui agli artt. 139 e 140 del Codice del Consumo né pratica commerciale scorretta ex art. 20 del Codice del Consumo. *iii*) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell’Associazione Movimento Consumatori a promuovere l’inibitoria di cui in premessa. *iv*) Dichiarare comunque, a seguito dell’accoglimento anche di una



soltanto delle domande di cui sopra, l'inefficacia dell'ordinanza del Tribunale di Milano emessa in data 3-14 aprile 2015. v) Rigettare, in quanto inammissibili e/o infondate, le domande riconvenzionali formulate dall'Associazione Movimento Consumatori. Con vittoria di spese di lite"

per la **Associazione Movimento Consumatori**: "Voglia, il Tribunale, rigettare le domande formulate dall'attrice e confermare l'Ordinanza resa dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, in data 14 aprile 2014, nel giudizio iscritto al N. 3561/2016 R.G.. In via riconvenzionale, 1) accertare che il comportamento posto in essere dalla Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., ed, in particolare, la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati nell'ambito dei contratti di conto corrente "*Conto Contante*", "*Conto Corrente Ordinario Consumatore*", "*Flexiconto*", "*Conto in euro per non residenti consumatori*", "*Conto Millenium*", "*Conto New Welcome*", "*Primo assoluto*", "*Rossonero per sempre*", "*Conto you do*" e "*Conto Corrente Familiari Dipendenti*" o, comunque, l'applicazione di interessi anatocistici, è comportamento illegittimo e contrario agli interessi collettivi dei consumatori "*ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità*" (art. 2, secondo comma, lett. b, C.d.C.), "*all'esercizio di pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà*" (art. 2, secondo comma, lett. c, C.d.C.) "*alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali*" (art. 2, secondo comma, lett. e, C.d.C.) ed, in ogni caso, costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli art. 20 e ss. C.d.C.. 2) Inibire ogni riferimento alla capitalizzazione degli interessi maturati, contenuto nei fogli informativi e nelle condizioni generali dei predetti contratti di conto corrente. 3) Accertare che i consumatori titolari dei contratti di conto corrente sopra indicati hanno diritto ad ottenere la restituzione degli interessi sugli interessi maturati sui saldi debitori e/o il ricalcolo del saldo del conto corrente, eliminato ogni addebito di interessi anatocistici non dovuti. 4) Ordinare all'attrice di adottare ex art. 140 lett. b) d.lgs. 206/05 tutte le misure che il Giudicante riterrà idonee per eliminare gli effetti lesivi degli illeciti accertati, che la convenuta indica nei seguenti provvedimenti: a) ordinare la pubblicazione sulla *home page* del proprio sito internet di un avviso con un estratto



dell'emanando provvedimento diretto ad informare tutti i consumatori che, con decorrenza dall'1 gennaio 2014, per tutti i contratti di conto corrente è vietata qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista ha diritto di ripetere gli interessi anatocistici corrisposti o di ottenere il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo l'1 gennaio 2014; b) ordinare l'invio di una comunicazione, anche allegata al primo estratto del conto corrente, diretta ad informare tutti i consumatori che, con decorrenza dall'1 gennaio 2014, è vietata qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista ha diritto di ripetere gli interessi anatocistici corrisposti o di ottenere il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo il 1° gennaio 2014; c) ordinare la pubblicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale in dimensioni non inferiori ad una pagina; d) fissare un termine ai sensi dell'art. 140 C.d.C. per l'adempimento di tutti gli obblighi che il Tribunale imporrà alla convenuta nonché determinare in misura non inferiore ad euro 1.000,00 la somma che la convenuta dovrà corrispondere per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo. Con vittoria di spese”.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. deduceva che

- con ordinanza resa in data 14 aprile 2015 il Tribunale di Milano, in sede di reclamo, aveva accolto l'istanza cautelare proposta dalla Associazione Movimento Consumatori ex art. 140 del Codice del Consumo, ed inibito ad essa attrice *“di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o che verranno in futuro stipulati con i consumatori”*;



- in particolare, l'inibitoria aveva avuto ad oggetto le clausole contemplanti l'anatocismo trasfuso, specificamente, nei contratti con i consumatori "*Conto Contante*", "*Conto Corrente Ordinario Consumatore*", "*Flexiconto*", "*Conto in euro per non residenti consumatori*", "*Conto Millenium*", "*Conto New Welcome*", "*Primo assoluto*", "*Rossonero per sempre*", "*Conto you do*" e "*Conto Corrente Familiari Dipendenti*";
- il Tribunale di Milano aveva, in primo luogo, disatteso le eccezioni di difetto di legittimazione attiva della Associazione Movimento Consumatori nonché di inammissibilità delle istanze formulate da detta Associazione; aveva, quindi, fondato la sua decisione sull'assunto che l'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 147/2013, contemplasse un divieto di anatocismo nei rapporti bancari destinato ad operare a far data dal 01.01.2014 ed a prescindere dall'intervento del CICR;
- all'esito di siffatta ordinanza, sussisteva l'interesse di essa attrice ad introdurre il giudizio di merito ex art. 669 *octies* c.p.c..

Ciò premesso la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l.

- ✓ ribadiva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Associazione Movimento Consumatori, evidenziando che la materia dell'anatocismo bancario non involgeva interessi collettivi dei consumatori né rientrava tra le materie specificamente previste dall'art. 139 del Codice del Consumo;
- ✓ deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Milano, l'art. 120 TUB, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 147/2013, non poneva un divieto assoluto di anatocismo;
- ✓ aggiungeva che, rimanendo riservata al CICR la regolamentazione dei criteri e delle modalità per la produzione di interessi sugli interessi maturati, il novellato disposto del secondo comma dell'art. 120 TUB non poteva considerarsi immediatamente efficace, onde doveva certo



escludersi che, con la disposizione in questione, fosse stato introdotto un divieto di anatocismo operante a far data dal 01.01.2014;

- ✓ precisava che, comunque, anche a voler ritenere che il novellato art. 120 TUB avesse introdotto un divieto di anatocismo immediatamente operante, la condotta di essa attrice, concretatasi nel persistente addebito di “interessi anatocistici”, non violava il disposto dell’art. 2, II co., lett. e) del Codice del Consumo e neppure rilevava quale condotta scorretta, anche in ragione della situazione di incertezza normativa in cui si era inserita.

Su tali premesse la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.

Instaurato il contraddittorio si costituiva la Associazione Movimento Consumatori, che contestava integralmente le eccezioni e deduzioni di parte avversa, illustrando con diffuse argomentazioni le ragioni a fondamento della sua iniziativa processuale; rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe.

Acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*\*

In apertura di motivazione va ribadito che – come già evidenziato, tra gli altri, dal Tribunale di Milano con l’ordinanza resa, in sede di reclamo, in data 14 aprile 2015 – l’Associazione Movimento Consumatori era ed è indubbiamente legittimata all’esercizio dell’azione ex art. 140 del Codice del consumo, a tutela di interessi collettivi dei consumatori lesi dalla condotta della Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l..



E tale legittimazione riposa sulle previsioni dell'art. 137 del Codice del Consumo e sul rinvio operato da tale norma all'art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 206/2005.

In proposito va, premesso che – per quanto incontestato tra le parti e, comunque, inferibile dagli atti - l'Associazione Movimento Consumatori rientra nel novero delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero delle attività produttive.

Ciò posto va rammentato che l'art. 139 del Codice del Consumo - che, come noto, rappresenta “la norma generale attributiva della legittimazione ad agire delle associazioni a protezione degli interessi collettivi di consumatori ed utenti” – oltre ad indicare le materie specifiche in relazione alle quali è contemplata l'azione delle associazioni dei consumatori, opera un rinvio all'art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 206/2005.

Ebbene, tale ultimo rinvio va inteso come atto a conferire alle associazioni ricomprese nell'elenco di cui al citato art. 137, la legittimazione ad agire nei confronti dei professionisti per ottenere che siano inibiti comportamenti di questi ultimi che, pur non costituendo violazione delle disposizioni speciali del Codice del Consumo, risultino lesivi dei diritti fondamentali garantiti dal secondo comma dell'art. 2 di detto Codice.

E, nel caso di specie, l'Associazione Movimento Consumatori, fin dal ricorso introduttivo della prima fase del procedimento cautelare – strumentale rispetto alla presente azione di merito, promossa ai sensi dell'art. 669 *octies* c.p.c. – ha espressamente allegato e lamentato che la condotta della Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., sostanziatasi nella persistente applicazione, pur dopo la data del 01.01.2014 e nella vigenza del novellato disposto dell'art. 120 TUB (come modificato dalla cd. Legge di Stabilità 2014), della clausola contemplante la capitalizzazione periodica degli interessi debitori, tanto in relazione ai rapporti di conto in essere che a quelli “instaurandi”, lede i diritti fondamentali dei



consumatori alla *“correttezza, alla trasparenza ed alla equità nei rapporti contrattuali”*.

Né ad escludere la legittimazione della Associazione Movimento Consumatori a promuovere l'azione ex art. 140 del D.lgs. n. 206/2005 nella fattispecie all'attenzione potrebbe valere la circostanza che l'iniziativa dell'Ente esponenziale involge un sindacato sulla validità di clausole inserite nei contratti bancari.

Sul punto si ritiene di condividere integralmente quanto osservato dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza resa, in sede di reclamo, nella fase cautelare che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio.

In proposito va ribadito che – come agevolmente inferibile dalla documentazione in atti - l'iniziativa della Associazione Movimento Consumatori riposava e riposa sul rilievo che la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. (nonché la Webank S.p.A., poi incorporata dalla odierna attrice), pur dopo la data del 01.01.2014 – e nonostante la sopravvenuta modifica dell'art. 120 TUB con la prospettata introduzione di un divieto assoluto di anatocismo nei rapporti bancari - aveva mantenuto nelle condizioni generali destinate a regolamentare i contratti stipulandi con i consumatori, la clausola contemplante la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed, inoltre, aveva continuato ad applicare la medesima clausola nei rapporti di conto corrente ancora in essere.

Segnatamente, nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo della fase cautelare, l'Associazione odierna convenuta chiedeva di dichiarare che il cennato comportamento era illegittimo e lesivo dell'interesse collettivo dei consumatori *“ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità”*, *“all'esercizio di pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà”*, *“alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti commerciali”* e, comunque, costituiva pratica commerciale scorretta.

Ciò posto va confermato che l'attuazione generalizzata, nei rapporti in essere con i consumatori, e il persistente inserimento, nelle condizioni generali destinate a disciplinare i contratti (specificamente indicati in atti) stipulandi con i



consumatori, di una clausola invalida (*ab origine* o per nullità sopravvenuta) integra, in sé, un comportamento lesivo dell'interesse collettivo dei consumatori alla correttezza nei rapporti contrattuali.

Del resto la Suprema Corte, anche di recente – e, peraltro, proprio in una controversia che vedeva quale parte la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. - ha avuto modo di riaffermare l'indubbia legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti, inserite nell'elenco di cui all'art. 137, all'esercizio dell'azione inibitoria a tutela del diritto fondamentale dei consumatori alla correttezza ed equità nei rapporti contrattuali, a fronte delle condotte del professionista sostanziate nella persistente e generalizzata applicazione di clausole contrattuali nulle (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2016, n. 10713; conf., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. III, 18 agosto 2011, n. 17351; Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2008, n. 13051).

E non par superfluo rimarcare – anche alla luce delle argomentazioni complessivamente svolte dall'odierna attrice a conforto della sollevata eccezione di difetto di legittimazione della Associazione Movimento Consumatori – che la pronuncia sopra richiamata è stata resa con riferimento ad una fattispecie nella quale una associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori lamentava come fosse lesiva del diritto ed interesse della categoria dei consumatori alla correttezza ed equità nei rapporti contrattuali la condotta della Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. che, sul presupposto della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti sino all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, negava ai correntisti consumatori il diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite in applicazione di clausola contrattuale nulla, ed il diritto al ricalcolo degli interessi debitori, con storno delle maggiori somme addebitate dall'inizio dei rapporti e fino al 22 aprile 2000.

In particolare, nella menzionata Sentenza n. 10713/2016 la Corte di Cassazione, nel confermare la pronuncia impugnata - di accoglimento dell'azione inibitoria esercitata dal CODACONS - ha evidenziato, tra l'altro, quanto segue: *“La legittimazione del Codacons, quale ente esponenziale degli interessi di una*



*categoria di consumatori, è strumentale alla tutela dell'interesse comune dei clienti della banca convenuta, che si concretizza in una pronuncia di accertamento che, a prescindere dalla peculiarità delle singole posizioni individuali, sia idonea ad agevolare le iniziative individuali, sollevando i singoli consumatori dai relativi oneri e rischi”.*

Del resto è ormai ampiamente consolidata presso la giurisprudenza di merito l'affermazione secondo cui, in forza del combinato disposto, dell'art. 139 e 2, II co., lett. e) del Codice del consumo, le Associazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 137 sono senz'altro legittimate all'esercizio del rimedio di cui all'art. 140 del medesimo Codice del consumo, allorquando la lesione del diritto fondamentale dei consumatori alla correttezza ed equità nei rapporti contrattuali discenda dalla generalizzata applicazione, ad opera del “professionista”, di clausole contrattuali nulle. E tanto sulla scorta delle seguenti e condivisibili considerazioni: *“In effetti anche a livello di ordinamento positivo si riscontrano numerosi indici che impongono alle parti di comportarsi secondo buona fede, quali gli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c.. Tali principi generali sono stati sempre più valorizzati ed interpretati come estrinsecazione del dovere di solidarietà sociale e, direttamente fondati sull'art. 2 Cost. Tale sviluppo ha quindi attribuito un fondamento costituzionale ai principi in parola, facendoli emergere come paradigmi portanti nell'intero ambito dell'attività contrattuale. Ne consegue che non sembra coerente attribuire una portata riduttiva al diritto alla correttezza nei rapporti contrattuali, riconosciuto dall'art. 2 cod. cons., tale paradossalmente da escludere l'azione collettiva proprio per le condotte più gravi, quali quelle che comportino, in tesi, l'applicazione di clausole illecite. Sussiste quindi la legittimazione del Movimento Consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. e) cod. cons., perché esso ha agito lamentando la violazione del diritto fondamentale alla correttezza nei rapporti contrattuali ad opera della clausola anatocistica applicata dalla Banca convenuta ...”* (in tal senso, *ex plurimis*, Tribunale di Milano, 13 luglio 2015; Tribunale di Roma, 16 ottobre 2015).



Disattesa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione e passando all'esame del merito, ritiene questo Giudice che sia, del pari, del tutto condivisibile l'assunto della Associazione Movimento Consumatori - fatto proprio dal Tribunale di Milano nell'ordinanza resa in sede di reclamo in data 14 aprile 2015 – circa la portata del secondo comma dell'art. 120 TUB, come introdotto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. Legge di Stabilità 2014).

Come noto, il novellato secondo comma dell'art. 120 TUB - nel testo modificato dalla Legge di Stabilità 2014 e vigente prima delle più recenti modifiche – così testualmente recitava: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*.

Orbene, la lettera del citato secondo comma dell'art. 120 TUB rende palese come, con tale norma, sia stato introdotto un divieto assoluto di anatocismo.

Invero, non altra valenza può attribuirsi alla inequivoca previsione secondo cui “gli interessi periodicamente capitalizzati (*rectius* contabilizzati) non possono produrre interessi ulteriori”, accompagnata dalla specificazione secondo la quale gli interessi ulteriori, nelle successive operazioni di capitalizzazione (*rectius* contabilizzazione), sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Segnatamente – come evidenziato dall'intestato Tribunale in fattispecie analoga a quella all'attenzione – la norma all'attenzione, con l'espressione “interessi periodicamente capitalizzati” ha inteso indicare l'operazione in forza della quale, con periodicità prestabilita, gli interessi maturati sul capitale a debito del correntista, (capitale corrispondente alle somme di cui la Banca ha consentito di disporre in assenza della provvista costituita da somme a credito dello stesso correntista) vengono conteggiati e contabilizzati, divenendo anch'essi una somma



a debito del cliente; indi – ed al di là dell'uso atecnico della espressione capitalizzazione - il Legislatore della novella, in netta cesura con quanto precedentemente previsto, ha espressamente ed inequivocabilmente disposto che sulla quota di capitale a debito del correntista, rappresentata dagli interessi contabilizzati con la periodicità prestabilita, in nessun caso possono essere conteggiati ulteriori interessi.

Ritiene, poi, questo Giudice che sia parimenti condivisibile l'assunto secondo cui il divieto assoluto di anatocismo, come contemplato dal secondo comma dell'art. 120 TUB (nel testo introdotto dalla Legge n. 417/2013), sia divenuto operante fin dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (01.01.2014), non essendo in alcun modo necessario o prescritto, per la relativa operatività, l'intervento di normazione secondaria ad opera del CICR e ponendosi, anzi, esso stesso come precetto inderogabile e principio guida nell'attività di disciplina tecnica e di dettaglio rimessa al CICR.

Del resto, nella stessa formulazione del secondo comma dell'art. 120 TUB, nel testo introdotto dalla Legge di Stabilità 2014, si coglie la portata ben differente dell'intervento di normazione secondaria rimesso al CICR, essendo lo Stesso chiamato non più a stabilire *“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”*, bensì a fissare *“modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”*, operando, *“in ogni caso”*, nella stretta osservanza della norma primaria – dotata di autonoma ed immediata portata precettiva – che statuisce che *“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*.

D'altro canto, la cennata lettura del secondo comma dell'art. 120 TUB – nel testo introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 – è del tutto coerente con la volontà del Legislatore storico. Basti considerare – in proposito – che il comma 629 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 riproduce fedelmente la proposta di legge n.



1661 presentata alla Camera dei Deputati il 4 ottobre 2013; e, nella relazione introduttiva, si legge molto chiaramente che l'intenzione perseguita è quella di "stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a scadenza trimestrale, i cosiddetti interessi composti (o interessi sugli interessi)."

Nè vale richiamare in senso contrario – come ritiene la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. – la circostanza che il successivo Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (cd. Decreto competitività), all'art. 31 contemplasse l'incarico al CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferiore ad un anno; ché, anzi, è sintomatica della ben diversa "direzione intrapresa dal Legislatore" la circostanza che, in sede di conversione del cennato D.L. n. 91/2014 nella Legge n. 116/2014, l'art. 31 sia stato soppresso.

Ritiene, poi, questo Giudice che elementi a conforto della diversa lettura del citato art. 120 TUB, prospettata dalla Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., neppure possano trarsi dal tenore della proposta di Delibera del CICR, elaborata prima delle più recenti modifiche dell'art. 120 TUB – come introdotte dall'art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella Legge 8 aprile 2016, n. 49 – che, all'art. 4, così recitava: *"Gli interessi attivi e passivi divengono esigibili decorso un termine di 60 giorni dal ricevimento, da parte del cliente, dell'estratto conto inviato ai sensi dell'art. 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 126 quater, comma 1, lett. b del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi se a favore del cliente. Decorso il termine di 60 giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale"*.

Ed invece è oltremodo significativa la circostanza che la Delibera del CICR, contenente una previsione analoga a quella di cui al citato art. 4 della proposta di Delibera richiamata ed invocata dalla Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., non sia stata emanata se non all'esito della nuova modifica dell'art. 120 TUB, ad opera dell'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito nella Legge n. 49/2016.



In particolare solo dopo che lo stesso Legislatore, al dichiarato fine di agevolare “il cliente”, ha introdotto alla lettera b) del secondo comma dell’art. 120 TUB la seguente disposizione: *“il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale”*, il CICR ha ritenuto di poter contemplare, con propria Delibera, la “limitata” forma di anatocismo - presupponente il consenso del correntista - già contemplata nella proposta sopra menzionata.

Invero, la circostanza di cui sopra conferma che il secondo comma dell’art. 120 TUB, nel testo introdotto dalla Legge di Stabilità 2014, poneva un divieto di anatocismo assoluto, immediatamente operativo ed inderogabile (evidentemente anche da parte del CICR).

Può, dunque, condividersi quanto già considerato dal Tribunale di Milano, con Ordinanza resa in data 13 luglio 2015 in fattispecie analoga a quella all’attenzione: *“La norma in esame delega al CICR di stabilire modalità e criteri per la sua attuazione e come noto l’organo governativo non ha ancora provveduto, nonostante siano trascorsi ormai 18 mesi. Tuttavia tale lacuna non impedisce che la norma sia efficace e vigente. In primo luogo perché la norma primaria, come sopra argomentato, è chiara nella sua portata precettiva. Inoltre perché le modalità e i criteri della norma regolamentare devono dare attuazione alla norma primaria e non possono certo stravolgerla, conferendole una portata opposta a quanto dalla stessa stabilito. La mancanza della delibera CICR comporta unicamente che allo stato gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile al fine di garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie”*.

Come già accennato, nella pendenza del presente giudizio, è intervenuta una ulteriore modifica dell’art. 120 TUB ed, inoltre, è stata approvata e pubblicata la Delibera del CICR, contenente le disposizioni applicative dell’art. 120 TUB, come da ultimo modificato.



Segnatamente, l'art. 17 *bis* del Decreto Legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con Legge n. 8 aprile 2016, n. 49, ha parzialmente modificato le previsioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 120 TUB; allo stato, dunque, tale secondo comma così recita: : *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”*.

Successivamente a tale ultima modifica, il CICR ha emanato la Delibera n. 343 del 3 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10.09.2016.

Orbene, il CICR, dopo aver delineato lo scopo e l'ambito di applicazione della Delibera, all'art. 3 ha previsto quanto segue: *“Nelle operazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa*



*periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre”.*

All'art. 4 della medesima delibera del CICR risultano innanzitutto indicati i contratti cui si applica la disciplina ivi trasfusa: *“Il presente articolo si applica a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'articolo 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti; b) agli sconfinamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7”.*

Indi, nel medesimo art. 4, in ordine alle modalità ed ai termini per la contabilizzazione degli interessi debitori, risulta previsto quanto segue: *“Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 o 126 quater, comma 1, lettera b) del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente. Ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b) del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. Il*



*contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi”.*

Infine, con l'art. 5 della Delibera il CICR ha dettato le disposizioni finali: *“Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120, comma 2, del TUB ed al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126 sexies del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 5, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126 sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente”.*

Orbene, la richiamata modifica del secondo comma dell'art. 120 TUB ed il tenore delle previsioni della Delibera del CICR n. 343/2016 non valgono, certo, a destituire di fondamento le doglianze formulate dall'Associazione Movimento Consumatori a supporto dell'azione inibitoria, e le considerazioni sopra svolte circa la portata e la immediata operatività del divieto di anatocismo, come introdotto con la Legge di Stabilità 2014; d'altro canto anche la successiva modifica del secondo comma dell'art. 120 TUB ha tenuto fermo il principio per cui gli interessi debitori non producono ulteriori interessi, prevedendo la possibilità di relativa capitalizzazione solo in forza del consenso espresso del cliente ed alle condizioni e secondo le modalità delineate dal CICR.



Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, vanno integralmente rigettate le domande formulate dalla Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l..

Quanto, poi, alle domande proposte dall'Associazione Movimento Consumatori va osservato che si palesa effettivamente inammissibile l'istanza volta ad ottenere, nella presente sede, che sia accertato *“che i consumatori titolari dei contratti di conto corrente sopra indicati hanno diritto ad ottenere la restituzione degli interessi sugli interessi maturati sui saldi debitori e/o il ricalcolo del saldo del conto corrente, eliminato ogni addebito di interessi anatocistici non dovuti”*.

Invero, il presente procedimento è stato introdotto *ex art. 669 octies* c.p.c. quale “giudizio di merito eventuale”, conseguente e correlato all'azione cautelare promossa dalla Associazione Movimento Consumatori *ex art. 140* del Codice del Consumo; esso ha, dunque, ad oggetto il “merito” della inibitoria già richiesta in sede cautelare.

Ciò posto va osservato che in nessuno dei due atti introduttivi della fase cautelare la Associazione Movimento Consumatori ha lamentato, quale condotta lesiva del diritto dei consumatori, il rifiuto generalizzato della Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. di procedere alla restituzione, ai consumatori correntisti, degli interessi indebitamente contabilizzati, ovvero di provvedere al ricalcolo dei saldi dei conti in essere, né ha richiesto l'inibitoria di tale rifiuto; anche nella presente sede, peraltro, l'Associazione ha sollecitato il mero accertamento del diritto, senza una consequenziale richiesta inibitoria.

Ebbene, siffatta richiesta di accertamento, estranea all'oggetto della inibitoria come delineato nella fase cautelare e, comunque, sganciato dalle prospettazioni e richieste di inibitoria formulate nella presente sede, non può che ritenersi inammissibile.

Vanno, invece, accolte – nei termini di cui in dispositivo - le restanti domande formulate dall'Associazione Movimento Consumatori, ritenendo questo Giudice che meriti integrale conferma l'inibitoria già concessa dal Tribunale di Milano in sede cautelare.



In particolare deve ritenersi che, pur dopo l'emanazione della Delibera con cui il CICR ha previsto e disciplinato l'adeguamento dei contratti bancari alle nuove previsioni del TUB, permanga l'interesse della Associazione Movimento Consumatori ad una pronuncia di merito sulle domande già formulate in sede cautelare, atteso che - a voler tacere di ogni altra considerazione - la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., pur adeguatasi, infine, al *decisum cautelare*, ha dato inequivoca mostra di ritenere del tutto legittima la persistente applicazione delle clausole contemplanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori pur dopo l'entrata in vigore del testo dell'art. 120 TUB introdotto dalla Legge di Stabilità 2014.

Del resto, come sopra accennato, anche dopo l'ultima modifica dell'art. 120 TUB permane il divieto di anatocismo, potendosi dar corso alla capitalizzazione degli interessi maturati e divenuti esigibili solo in forza di consenso espresso del cliente ed alle condizioni e secondo le modalità indicate tanto dal TUB che dalla Delibera del CICR n. 343/2016.

In conclusione, quindi, accertato che la condotta della Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., come denunciata dall'Associazione Movimento Consumatori, era ed è lesiva dei diritti fondamentali dei consumatori, va confermata l'inibitoria già resa in sede cautelare.

Alla soccombenza consegue la condanna della Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. alla rifusione, in favore della Associazione Movimento Consumatori, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate, nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

Gli importi liquidati a titolo di spese processuali vanno distratti in favore dei Procuratori dell'Associazione Movimento Consumatori, dichiaratisi antistatari

**P.Q.M.**



Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 37777/2015 R.G., così provvede:

- Accerta e dichiara che è lesivo del diritto dei consumatori alla correttezza ed equità nei rapporti contrattuali il comportamento della Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., sostanziatosi nella persistente applicazione ai rapporti in essere, e nell’inserimento nei contratti di nuova stipulazione, dopo il 01.01.2014, delle clausole che contemplano la capitalizzazione degli interessi passivi maturati nell’ambito dei rapporti di conto corrente originanti dai contratti “*Conto Contante*”, “*Conto Corrente Ordinario Consumatore*”, “*Flexiconto*”, “*Conto in euro per non residenti consumatori*”, “*Conto Millenium*”, “*Conto New Welcome*”, “*Primo assoluto*”, “*Rossonero per sempre*”, “*Conto you do*” e “*Conto Corrente Familiari Dipendenti*”.
- Per l’effetto,
  - inibisce alla Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. l’applicazione delle clausole contemplanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati nell’ambito dei rapporti di conto corrente originanti dai contratti con i consumatori sopra menzionati, e, comunque, ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, se non nei limiti di cui al vigente secondo comma dell’art. 120 TUB ed alle previsioni attuative di cui alla Delibera CICR n. 343/2016;
  - ordina alla Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. di provvedere, nel termine di gg. 20 dalla pubblicazione della presente sentenza, ad inserire, sulla *home page* del proprio sito *web*, un avviso riportante il presente dispositivo;
  - ordina, altresì, alla Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. di dare comunicazione, a ciascun correntista consumatore, della presente sentenza allegando copia del dispositivo al primo estratto



conto trasmesso secondo la periodicità e le modalità contrattualmente pattuite;

- ordina, infine, alla Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. di provvedere, a propria cura e spese, alla pubblicazione del presente dispositivo sui quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “La Repubblica” ed “Il Corriere della Sera”, con caratteri doppi rispetto a quelli normalmente utilizzati.
- Rigetta integralmente le domande proposte dalla Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l..
- Dichiarà inammissibile l’ulteriore domanda di accertamento proposta dalla Associazione Movimento Consumatori al punto 3) delle conclusioni.
- Condanna la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Dispone che gli importi liquidati a titolo di spese processuali vengano distratti in favore dei Procuratori dell’Associazione Movimento Consumatori, dichiaratisi antistatari.

Così deciso, in Roma, il 10 novembre 2016.

Il Giudice

Clelia Buonocore

